



COMUNE DI CHITIGNANO

PROVINCIA DI AREZZO

piazza Arrigucci 1 - 52010 CHITIGNANO

Tel. 0575596713 Fax. 0575596244 – Partita IVA 00258740513

e-mail – chitignano@casentino.toscana.it - www.comune.chitignano.aretzo.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME

Numero 2 Del 30-04-2021

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-847

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:55, in seduta in videoconferenza su piattaforma denominata "Cisco Webex Meetings" in base all'art. 73, comma 1 del decreto legge 17 Marzo 2020, n.18 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020) e del relativo decreto attuativo del Sindaco, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, in seduta pubblica e virtuale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale Mariano Cocchiarella, anch'egli partecipante alla seduta in Videoconferenza su piattaforma denominata "Cisco Webex Meetings" in base all'art. 73, comma 1 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, verifica alle ore 19:55 la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominato, che risultano essere i seguenti:

GAMBASSINI ANDREA	P	BENDONI DANIELE	A
LORENZINI SARA	P	LAURITA PAOLO	P
CALBI VALENTINA	P	LUMACHI GRAZIANO	A
CECCATTINI DAVIDE	P	SANTONI CINZIA	P
RIGHINI LAURA	P	LAZZERI ALESSANDRO	P
CHISCI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2;

Gli assessori esterni non facenti parte del Consiglio risultano: BUSI e MONTAINI

Assume la presidenza VALENTINA CALBI in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale Dott. MARIANO COCCHIARELLA

Sussistendo la presenza del numero legale, il Consiglio Comunale procede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-847

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CHITIGNANO

Si collega il consigliere Lumachi- ore 19:59- presenti 10.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847, *" A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *" Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie inerenti Tosap, Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: Disposizioni di carattere generale
- CAPO II: Esposizione Pubblicitaria
- CAPO III: Diritti sulle Pubbliche Affissioni
- CAPO IV: Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- CAPO V: Canone mercatale
- CAPO VI: Disposizioni finali e transitorie;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto nel precedente atto di Giunta Comunale n° 3 del 18/01/2021 avente per oggetto: "DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 1.1.2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" DI CUI ALL'ART. 1. CO. 816-836 E 846-847 L. 27/12/2019, N. 160";

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, 4° comma, del D.L. 22/03/2021 che stabilisce che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazione unanime e favorevole, resa per appello nominale;


DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-847, composto di n. 80 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'31/1/2021 fatti salvi gli effetti prodotti dalla deliberazione di Giunta comunale n° 7 del 29/01/2021;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione:
Presenti n. 10 Voti Favorevoli n. 10 , espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale , ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-847

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to VALENTINA CALBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIANO COCCHIARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a forma autografa.

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. **330**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune <http://www.comune.chitignano.ar.it/> "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Chitignano, li 06-05-2021

Il Responsabile del procedimento
MARCELLA VANNINI

Il Segretario Comunale,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
- che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chitignano, li _____

il segretario comunale
MARIANO COCCHIARELLA
